



Bruxelles, 7.4.2022  
C(2022) 2055 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 7.4.2022**

**che integra il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di norme che specificano il livello di servizio e di sicurezza delle aree di parcheggio sicure e protette e le procedure per la loro certificazione**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO**

Le aree di parcheggio sicure e protette sono essenziali per migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti, permettendo loro un riposo sicuro e di buona qualità e l'accesso a un livello minimo di servizi. La realizzazione di aree di parcheggio sicure e protette è fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio<sup>1</sup>, che mira a migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale.

I conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada possono essere vittime di reati connessi al trasporto delle merci, in particolare se trasportano merci di alto valore. L'intrusione illegale di immigrati a bordo di veicoli pesanti lungo talune rotte tende inoltre ad avvenire nelle aree di sosta, mentre i conducenti si riposano. Sono quindi necessarie aree di parcheggio sicure e protette per tutelare i conducenti nei confronti di tali minacce, ma anche affinché le imprese possano proteggere i loro carichi.

Le aree di parcheggio sicure e protette sono inoltre fondamentali per garantire buone condizioni di riposo ai conducenti dei veicoli adibiti al trasporto su strada. Garantire la sicurezza dei conducenti durante il riposo è essenziale per fare sì che riposino senza stress e non accumulino stanchezza. Ciò dovrebbe inoltre contribuire alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti dovuti alla stanchezza.

Dallo studio della Commissione del 2019 sui parcheggi sicuri e protetti per gli automezzi pesanti<sup>2</sup> è emerso che nel periodo di riferimento i reati connessi al trasporto delle merci sono stati più frequenti che mai e che circa il 75 % degli episodi criminosi è avvenuto quando i veicoli pesanti erano parcheggiati in parcheggi non sicuri.

Tale studio ha altresì riconosciuto l'attuale significativa carenza di aree di parcheggio sicure e protette nell'Unione, con sole 7 000 zone di parcheggio disponibili, mentre si stima che la domanda totale di parcheggio notturno per i veicoli pesanti ammonti a 400 000 posti a notte.

Dato che le aree di parcheggio sicure e protette continuano a essere troppo scarse e la sicurezza e i servizi forniti dalle strutture esistenti sono spesso insufficienti e non coordinati, occorre stabilire delle norme per le aree di parcheggio sicure e protette e delle procedure di certificazione di tali aree.

Alla luce di tutti questi elementi, i colegislatori hanno deciso di autorizzare la Commissione ad adottare un atto delegato avente per oggetto l'elaborazione di norme e procedure di certificazione per aree di parcheggio sicure e protette. A tale scopo, con il regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> è stato aggiunto il nuovo articolo 8 bis al regolamento (CE) n. 561/2006, in virtù del quale le aree di parcheggio sicure e protette dell'Unione, per essere considerate tali, devono possedere una serie di requisiti riguardanti in

<sup>1</sup> GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

<sup>2</sup> Studio della Commissione sui parcheggi sicuri e protetti per automezzi pesanti (2019). Consultabile al seguente indirizzo: <https://sstpa.eu-study.eu/download/19/final-report/1188/final-report-sstpa-28022019-isbn.pdf>.

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 1).

particolare la prevenzione e il rilevamento delle intrusioni, l'illuminazione e la visibilità, i punti di contatto e le procedure in casi di emergenza, servizi igienici che tengano conto delle specificità di genere, possibilità di acquisto di alimenti e bevande, connessioni che permettano la comunicazione e l'alimentazione elettrica. La Commissione dovrebbe quindi adottare un atto delegato che stabilisca norme che definiscano ulteriori dettagli in merito al livello di servizio e di sicurezza di tali aree, nonché le procedure per la loro certificazione.

## **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

La Commissione ha discusso il progetto di regolamento delegato con il proprio gruppo di esperti sulle aree di parcheggio sicure e protette per gli automezzi pesanti durante diverse riunioni tenute tra il 2020 e il 2021. Tale gruppo è composto da esperti nominati dagli Stati membri e da esperti del settore, che sono stati accuratamente selezionati per le loro competenze in materia a seguito di un invito a presentare candidature indetto il 20 dicembre 2018<sup>4</sup>.

Le norme e le procedure di certificazione riportate in dettaglio nel presente atto si basano anche sul lavoro del summenzionato studio della Commissione del 2019 per definire i requisiti relativi alla sicurezza e al livello di servizio delle aree di parcheggio sicure e protette. Nel quadro di detto studio sono stati consultati i principali portatori di interessi del settore del trasporto su strada e della logistica.

Le consultazioni svolte dalla Commissione sono state condotte secondo i principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>5</sup>. Gli esperti del Parlamento europeo sono stati invitati a tutte le riunioni di questo gruppo di esperti. Il progetto di regolamento delegato è stato inoltre soggetto al meccanismo di raccolta di osservazioni<sup>6</sup>.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

La struttura del nuovo regolamento delegato rispetta le prescrizioni stabilite nella base giuridica dell'atto, ossia l'articolo 8 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006. Si articola in due allegati principali: il primo riporta in dettaglio il livello minimo di servizio e i quattro diversi livelli di sicurezza che le aree di parcheggio sicure e protette devono rispettare per essere certificate come tali, mentre il secondo reca le regole relative alle procedure di certificazione per tali aree di parcheggio. Il regolamento delegato include anche una clausola di revisione, secondo la quale la Commissione deve valutare, entro quattro anni dall'adozione dell'atto, se le norme e le procedure di certificazione stabilite debbano essere modificate alla luce degli sviluppi tecnologici, anche per quanto riguarda la necessità di provvedere a un migliore accesso ai combustibili alternativi, e al fine del miglioramento costante delle condizioni di lavoro dei conducenti.

---

<sup>4</sup> Invito a presentare candidature per la selezione dei membri del gruppo di esperti sulle aree di parcheggio sicure e protette per gli automezzi pesanti.

<sup>5</sup> [GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.](#)

<sup>6</sup> Cfr. [https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say\\_it](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_it).

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 7.4.2022

**che integra il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di norme che specificano il livello di servizio e di sicurezza delle aree di parcheggio sicure e protette e le procedure per la loro certificazione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio<sup>7</sup>, in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 561/2006, i conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada devono osservare periodi di riposo giornalieri e settimanali. Questi periodi di riposo sono spesso trascorsi lungo il percorso, in particolare quando i conducenti sono impegnati in operazioni di trasporto internazionale a lunga distanza. È quindi di estrema importanza che i conducenti abbiano accesso ad aree di parcheggio dove possano riposare in sicurezza, dotate di strutture adeguate per accedere ai servizi di cui i conducenti necessitano.
- (2) All'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 è riportato un elenco di requisiti che le aree di parcheggio accessibili ai conducenti che effettuano trasporti di merci e passeggeri su strada devono possedere per essere certificate come sicure e protette in relazione ai loro livelli di servizio e sicurezza.
- (3) Uno studio della Commissione del 2019 sulle aree di parcheggio sicure e protette dell'Unione<sup>8</sup> ha riconosciuto la forte carenza di tali strutture. In esso sono state anche presentate alcune proposte di norme per le aree di parcheggio sicure e protette e relative procedure di certificazione.
- (4) Data l'attuale carenza di aree di parcheggio sicure e protette nell'Unione, la realizzazione di tali strutture dovrebbe essere incoraggiata a livello di Unione per fare in modo che i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto su strada possano accedervi ovunque si fermino sulle strade dell'Unione.
- (5) Per incentivare la realizzazione di aree di parcheggio sicure e protette è necessario istituire un quadro comune a livello dell'Unione per garantire che il settore abbia accesso a informazioni chiare e armonizzate sulle aree di parcheggio sicure e protette nell'Unione.

---

<sup>7</sup> GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

<sup>8</sup> Studio della Commissione sui parcheggi sicuri e protetti per automezzi pesanti (2019). Consultabile al seguente indirizzo:  
<https://sstpa.eu-study.eu/download/19/final-report/1188/final-report-sstpa-28022019-isbn.pdf>.

- (6) Al fine di migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto su strada in conformità al regolamento (CE) n. 561/2006, in tutte le aree di parcheggio sicure e protette, indipendentemente dal loro livello di sicurezza, dovrebbe essere disponibile un livello minimo comune di servizi
- (7) Visto il numero crescente dei reati connessi al trasporto delle merci che riguardano i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto su strada, la sicurezza dei conducenti dovrebbe essere rafforzata, affinché possano riposare senza stress e non accumulino stanchezza. Fornire buone condizioni di riposo ai conducenti nelle aree di parcheggio sicure e protette è fondamentale per garantire la sicurezza stradale e ridurre il rischio di incidenti dovuti alla stanchezza.
- (8) Le aree di parcheggio sicure e protette sono essenziali per i conducenti e le imprese di trasporto per proteggere i loro carichi dai reati. Data la diversità delle imprese e delle merci trasportate, i trasportatori e i conducenti possono avere bisogno di aree di parcheggio con diversi livelli di sicurezza, a seconda della tipologia delle merci trasportate. Le norme dell'Unione dovrebbero quindi rispondere alle esigenze dei diversi tipi di imprese e le aree di parcheggio dovrebbero fornire diversi livelli minimi di sicurezza.
- (9) La sicurezza delle aree di parcheggio dovrebbe essere garantita dalla presenza di attrezzature e procedure di sicurezza adeguate intorno al loro perimetro, nelle aree di parcheggio stesse e nei punti di entrata e uscita. Mediante determinate procedure per il personale dovrebbero inoltre essere attuate misure di prevenzione dei rischi e di mitigazione delle conseguenze degli episodi che dovessero verificarsi.
- (10) Per garantire trasparenza e certezza agli utenti delle aree di parcheggio sicure e protette, tali aree dovrebbero essere certificate da un organismo di certificazione indipendente, in conformità con le procedure definite a livello di Unione. Le procedure di certificazione relative ad audit, ripetizioni di audit e audit senza preavviso per le aree di parcheggio sicure e protette dovrebbero essere indicate chiaramente, per fare in modo che gli operatori delle aree di parcheggio sappiano come richiedere la certificazione o il relativo rinnovo. È altresì opportuno fare in modo che siano attuate procedure adeguate qualora si rilevi che un'area di parcheggio sicura e protetta non rispetta più il livello di servizio o di sicurezza per il quale è stata certificata.
- (11) Gli utenti delle aree di parcheggio sicure e protette dovrebbero disporre di meccanismi di reclamo per segnalare eventuali non conformità.
- (12) Gli organismi di certificazione dovrebbero essere in grado di rilasciare certificati di audit agli operatori e anche di trasmettere tali informazioni alla Commissione, in modo che l'elenco delle aree di parcheggio sicure e protette sul relativo sito web ufficiale possa rimanere aggiornato.
- (13) Per tenere conto del rapido sviluppo delle tecnologie digitali e per migliorare costantemente le condizioni di lavoro dei conducenti, la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di rivedere le norme armonizzate e le procedure di certificazione entro quattro anni dall'adozione del presente atto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## *Articolo 1*

### *Livelli di sicurezza e di servizio*

Per essere certificata come area di parcheggio sicura e protetta ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006, un'area di parcheggio deve rispettare le seguenti norme:

- a) tutte le norme sul livello minimo di servizio di cui all'allegato I, sezione A, del presente regolamento;
- b) tutte le norme di uno dei livelli di sicurezza di cui all'allegato I, sezione B, del presente regolamento.

## *Articolo 2*

### *Procedure di certificazione*

La certificazione delle aree di parcheggio sicure e protette di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 deve essere conforme alle norme e alle procedure di cui all'allegato II del presente regolamento.

## *Articolo 3*

### *Clausola di revisione*

La Commissione valuta entro il 7 aprile 2026 se le norme e le procedure di certificazione di cui agli allegati I e II debbano essere modificate alla luce degli sviluppi tecnologici, e al fine del miglioramento costante delle condizioni di lavoro dei conducenti.

## *Articolo 4*

### *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7.4.2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
**Ursula VON DER LEYEN**



Bruxelles, 7.4.2022  
C(2022) 2055 final

ANNEXES 1 to 2

## **ALLEGATI**

**del**

### **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**che integra il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di norme che specificano il livello di servizio e di sicurezza delle aree di parcheggio sicure e protette e le procedure per la loro certificazione**

## ALLEGATO I

### **Norme dell'Unione che specificano il livello di servizio e di sicurezza relativo alle aree di parcheggio sicure e protette**

#### **A. Livello minimo di servizio**

Le aree di parcheggio sicure e protette certificate secondo le norme dell'Unione soddisfano il livello minimo di servizio descritto nella tabella 1.

**Tabella 1**

Servizi igienici che tengono conto delle specificità di genere	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sono disponibili docce e toilette funzionanti separate per uomini e donne. Le docce forniscono acqua calda.</li><li>- Sono disponibili rubinetti dell'acqua funzionanti che forniscono acqua calda. Il sapone per le mani è fornito gratuitamente.</li><li>- Sono disponibili sul posto contenitori per rifiuti che vengono svuotati regolarmente.</li><li>- Le toilette, le docce e i lavandini sono puliti e controllati quotidianamente a intervalli regolari. Il programma di pulizia è esposto.</li></ul>
Possibilità di acquisto e consumo di alimenti e bevande	<ul style="list-style-type: none"><li>- Spuntini e bevande possono essere acquistati 24 ore su 24, 7 giorni su 7.</li><li>- È disponibile una sala di ristorazione per i conducenti.</li></ul>
Connessioni che permettono la comunicazione	<ul style="list-style-type: none"><li>- Internet è accessibile gratuitamente.</li></ul>



Alimentazione elettrica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sono disponibili prese elettriche per uso personale.</li> <li>- Entro il 31 dicembre 2026 sono disponibili sul posto stazioni di ricarica elettrica per veicoli refrigerati adibiti al trasporto su strada.</li> </ul>
Punti di contatto e procedure in casi di emergenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- È presente una segnaletica chiara ai fini della circolazione sicura nel parcheggio.</li> <li>- I contatti di emergenza sono esposti nel parcheggio almeno nella lingua nazionale ufficiale e in inglese. Sono integrati da pittogrammi facilmente comprensibili.</li> </ul>

## **B. Livelli di sicurezza**

1. Le aree di parcheggio sicure e protette certificate secondo le norme dell'Unione soddisfano i criteri di uno dei livelli di sicurezza descritti nelle tabelle da 2 a 5.
2. Nelle aree di parcheggio sicure e protette, le attrezzature e le procedure indicate per ogni livello di sicurezza sono pienamente operative.
3. Le norme stabilite nel presente regolamento non pregiudicano la legislazione nazionale relativa alle mansioni del personale di sicurezza autorizzato e formato, interno o esterno. Tutto il personale di sicurezza ha inoltre ricevuto una formazione adeguata, qualora prescritta dalla legislazione nazionale.
4. I periodi di conservazione dei dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza (CCTV) non pregiudicano il diritto nazionale o la normativa dell'Unione in materia. Si applicano a tutti i requisiti obbligatori e volontari previsti dalle presenti norme.
5. I valori di illuminazione (Lux) indicati nei diversi livelli di sicurezza sono valori medi.
6. Fatta salva la legislazione nazionale che stabilisca eventualmente ulteriori prescrizioni in materia di formazione, gli operatori delle aree di parcheggio sicure e protette fanno in modo che il loro personale sul posto e a distanza che opera in tali aree, nonché il gestore del parcheggio, seguano un corso di formazione sulle norme dell'Unione in materia di aree di parcheggio sicure e protette. Il personale neoassunto segue tale corso di formazione entro i sei mesi successivi all'entrata in servizio. Il corso di formazione riguarda i seguenti argomenti:

- formazione e supervisione del personale;
- gestione degli episodi;
- sorveglianza e monitoraggio;
- tecnologia.

6. Nelle aree di parcheggio sicure e protette sono esposte le informazioni per gli utenti relative alle modalità per sporgere reclami presso l'organismo di certificazione competente.

**a. Livello bronzo**

**Tabella 2**

<b>LIVELLO BRONZO</b>	
<b>Perimetro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è tutelato da un deterrente visivo. Il deterrente visivo è posizionato sul terreno per indicare il perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta e per segnalare che nell'area di parcheggio sono ammessi soltanto i veicoli merci e i veicoli autorizzati.</li> <li>- Il perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è illuminato a 15 Lux.</li> <li>- Qualsiasi forma di vegetazione intorno al perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è potata per assicurare una buona visibilità.</li> </ul>
<b>Area di parcheggio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Una segnaletica appropriata indica che nell'area di parcheggio sono ammessi soltanto i veicoli merci e i veicoli autorizzati.</li> <li>- Almeno una volta ogni 24 ore sono eseguiti controlli di sorveglianza fisici o a distanza.</li> <li>- Qualsiasi forma di vegetazione nell'area di parcheggio è potata per assicurare una buona visibilità.</li> <li>- Tutte le corsie per i veicoli e i percorsi pedonali dell'area di parcheggio sono illuminati a 15 Lux.</li> </ul>
<b>Entrata/uscita</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I punti di entrata e di uscita dell'area di parcheggio sicura e protetta sono illuminati a 25 Lux.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In tutti i punti di entrata e di uscita dell'area di parcheggio sicura e protetta è installato e funzionante un sistema CCTV che fornisce immagini di buona qualità.</li> <li>- Il sistema CCTV esegue una registrazione digitale continua minima (5 fotogrammi al secondo) o basata sul rilevamento di movimenti con pre- e post-registrazione e telecamere ad immagine nitida giorno e notte con risoluzione HD e 720 pixel.</li> <li>- L'operatore dell'area di parcheggio sicura e protetta effettua un controllo di routine del sistema CCTV una volta alla settimana, del quale deve essere conservata una registrazione per una settimana. L'operatore dell'area di parcheggio sicura e protetta effettua un controllo del funzionamento del sistema CCTV almeno ogni 48 ore.</li> <li>- I dati raccolti dal sistema CCTV sono conservati per un periodo di 30 giorni, a meno che la legislazione applicabile nazionale o dell'Unione non preveda un periodo di conservazione più breve. In tale caso si applica il periodo di conservazione più lungo consentito dalla legge.</li> <li>- L'area di parcheggio sicura e protetta dispone di una garanzia per il sistema CCTV o di un accordo sul livello di servizio, oppure viene dimostrato che possiede risorse proprie per la manutenzione. I sistemi CCTV nell'area di parcheggio sicura e protetta sono sempre gestiti da tecnici qualificati.</li> </ul>
<p><b>Procedure per il personale</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulla base di una valutazione annuale dei rischi e fatta salva la legislazione nazionale che stabilisca eventualmente ulteriori prescrizioni, è in vigore un piano di sicurezza che comprende tutti gli aspetti, dalla prevenzione e attenuazione dei rischi alla risposta in collaborazione con le forze dell'ordine.</li> <li>- L'area di parcheggio sicura e protetta nomina una persona responsabile delle procedure del personale in caso di episodi riguardanti la sicurezza. Il personale dell'area di parcheggio sicura e protetta ha accesso a un elenco completo delle forze dell'ordine locali in ogni momento.</li> <li>- È prevista una procedura per i casi in cui nell'area di parcheggio sicura e protetta siano parcheggiati veicoli non autorizzati. Tale procedura è chiaramente esposta nell'area di parcheggio sicura e protetta.</li> <li>- La segnalazione di episodi e reati al personale e alla polizia è facilitata dall'esposizione di una procedura chiara nell'area di parcheggio sicura e protetta.</li> </ul>

## b. Livello argento

Tabella 3

<b>LIVELLO ARGENTO</b>	
<b>Perimetro</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Il perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è protetto almeno da un deterrente fisico che ostacoli il passaggio e permetta l'entrata e l'uscita dall'area di parcheggio sicura e protetta solo attraverso i punti di entrata e uscita definiti. Il perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è tutelato mediante il monitoraggio e la registrazione video continui e tramite un deterrente visivo.</li><li>- Il sistema CCTV esegue una registrazione digitale continua minima di 5 fotogrammi al secondo o basata sul rilevamento di movimenti con pre- e post-registrazione e telecamere a immagine nitida giorno e notte con risoluzione HD e 720 pixel.</li><li>- L'operatore dell'area di parcheggio sicura e protetta effettua ogni 72 ore un controllo di routine del sistema CCTV, la cui registrazione è conservata per una settimana.</li><li>- L'operatore dell'area di parcheggio sicura e protetta effettua un controllo del funzionamento del sistema CCTV almeno ogni 48 ore.</li><li>- I dati raccolti dal sistema CCTV sono conservati per un periodo di 30 giorni, a meno che la legislazione applicabile nazionale o dell'Unione non preveda un periodo di conservazione più breve. In tale caso si applica il periodo di conservazione più lungo consentito dalla legge.</li><li>- L'area di parcheggio sicura e protetta dispone di una garanzia per il sistema CCTV o di un accordo sul livello di servizio, oppure viene dimostrato che possiede risorse proprie per la manutenzione. I sistemi CCTV nell'area di parcheggio sicura e protetta sono sempre gestiti da tecnici qualificati.</li><li>- Il perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è illuminato a 20 Lux.</li><li>- Qualsiasi forma di vegetazione intorno al perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è potata per assicurare una buona visibilità.</li></ul>

<p><b>Area di parcheggio</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Una segnaletica appropriata indica che nell'area di parcheggio sono ammessi soltanto i veicoli merci e i veicoli autorizzati.</li> <li>- I controlli di sorveglianza fisici o a distanza sono effettuati almeno due volte ogni 24 ore e almeno una volta durante il giorno e una volta durante la notte.</li> <li>- Tutte le corsie per i veicoli e i percorsi pedonali dell'area di parcheggio sono illuminati a 15 Lux.</li> <li>- Qualsiasi forma di vegetazione nell'area di parcheggio è potata per assicurare una buona visibilità.</li> </ul>
<p><b>Entrata/uscita</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I punti di entrata e di uscita dell'area di parcheggio sicura e protetta sono illuminati a 25 Lux e protetti da barriere. Tali barriere sono dotate di un sistema di interfono vocale e di un sistema di biglietteria.</li> <li>- In tutti i punti di entrata e di uscita dell'area di parcheggio sicura e protetta è installato e funzionante un sistema CCTV che fornisce immagini di buona qualità. I requisiti per il sistema CCTV nella sezione "perimetro" del presente livello di sicurezza si applicano anche alle finalità del sistema CCTV nei punti di entrata e di uscita.</li> </ul>
<p><b>Procedure per il personale</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulla base di una valutazione annuale dei rischi e fatta salva la legislazione nazionale che stabilisce ulteriori requisiti, è in vigore un piano di sicurezza per esaminare i rischi particolari affrontati dall'area di parcheggio sicura e protetta a causa di fattori quali la sua posizione, i tipi di utenti, le condizioni di sicurezza del traffico, i tassi di criminalità e le considerazioni generali sulla sicurezza.</li> <li>- L'area di parcheggio sicura e protetta nomina una persona responsabile delle procedure del personale in caso di episodi riguardanti la sicurezza. Il personale dell'area di parcheggio sicura e protetta ha accesso a un elenco completo delle forze dell'ordine locali in ogni momento.</li> <li>- È prevista una procedura per i casi in cui nell'area di parcheggio sicura e protetta siano parcheggiati veicoli non autorizzati. Tale procedura è chiaramente esposta nell'area di parcheggio sicura e protetta.</li> <li>- La segnalazione di episodi e reati al personale e alla polizia è facilitata dall'esposizione di una procedura chiara nell'area di parcheggio sicura e protetta.</li> <li>- L'assistenza agli utenti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.</li> </ul>

**c. Livello oro**

**Tabella 4**

<b>LIVELLO ORO</b>	
<b>Perimetro</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Il perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è protetto da una barriera fisica alta almeno 1,8 metri. È presente una zona libera di 1 metro tra la barriera e l'area di parcheggio.</li><li>- Sono in atto misure per prevenire danni involontari alle barriere.</li><li>- Il perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è illuminato a 25 Lux.</li><li>- L'intero perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è monitorato da una videosorveglianza continua senza punti ciechi.</li><li>- Il sistema CCTV esegue una registrazione continua minima di 5 fotogrammi al secondo o basata sul rilevamento di movimenti con pre- e post-registrazione e telecamere ad immagine nitida giorno e notte con risoluzione HD e 720 pixel.</li><li>- L'operatore dell'area di parcheggio sicura e protetta effettua ogni 48 ore un controllo di routine del sistema CCTV, la cui registrazione è conservata per una settimana.</li><li>- L'operatore dell'area di parcheggio sicura e protetta effettua un controllo del funzionamento del sistema CCTV almeno ogni 24 ore.</li><li>- I dati raccolti dal sistema CCTV sono conservati per un periodo di 30 giorni, a meno che la legislazione applicabile nazionale o dell'Unione non preveda un periodo di conservazione più breve. In tal caso si applica il periodo di conservazione più lungo possibile consentito dalla legge.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'area di parcheggio sicura e protetta è dotata di garanzia del sistema CCTV o di un accordo sul livello di servizio che preveda almeno una visita di servizio all'anno da parte di un'organizzazione specializzata qualificata, oppure dimostra capacità proprie di manutenzione. I sistemi CCTV nell'area di parcheggio sicura e protetta sono sempre gestiti da tecnici qualificati.</li> <li>- Gli eventi relativi al sistema CCTV e agli accessi sono sincronizzati attraverso un software di notifica comune.</li> <li>- In caso di indisponibilità della rete, tutti gli eventi relativi al sistema CCTV e agli accessi sono memorizzati localmente e caricati una volta che le connessioni sono ristabilite nell'apparecchiatura di registrazione centrale.</li> <li>- Qualsiasi forma di vegetazione intorno al perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è potata per assicurare una buona visibilità.</li> </ul>
<b>Area di parcheggio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Una segnaletica appropriata indica che nell'area di parcheggio sono ammessi soltanto i veicoli merci e i veicoli autorizzati.</li> <li>- I controlli di sorveglianza fisici o a distanza sono effettuati almeno due volte ogni 24 ore e almeno una volta durante il giorno e una volta durante la notte.</li> <li>- Le corsie dell'area di parcheggio e i percorsi pedonali sono contrassegnati e illuminati a 15 Lux.</li> <li>- Qualsiasi forma di vegetazione nell'area di parcheggio è potata per assicurare una buona visibilità.</li> </ul>
<b>Entrata/uscita</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I punti di entrata e di uscita dell'area di parcheggio sicura e protetta sono illuminati a 25 Lux, tutelati per mezzo di barriere con protezione antiscavalco e antintrusione da sotto e regolati da semafori.</li> <li>- In tutti i punti di entrata e di uscita dell'area di parcheggio sicura e protetta è installato e funzionante un sistema CCTV che fornisce immagini di buona qualità. I punti di entrata e di uscita sono dotati di una tecnologia di riconoscimento delle targhe. Le registrazioni dei veicoli in entrata e in uscita sono salvate in conformità alla legislazione applicabile nazionale o dell'Unione.</li> <li>- I punti di entrata e di uscita dell'area di parcheggio sicura e protetta sono protetti attraverso meccanismi di prevenzione e di rilevamento delle intrusioni, come tornelli alti almeno 1,80 metri per i pedoni. I punti di</li> </ul>

	<p>accesso a servizi come toilette, ristoranti e negozi sono dotati di tornelli a tripode quando tali servizi sono accessibili direttamente dal parcheggio.</p>
<p><b>Procedure per il personale</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulla base di una valutazione annuale dei rischi e fatta salva la legislazione nazionale che stabilisca eventualmente ulteriori prescrizioni, è in vigore un piano di sicurezza per esaminare i rischi particolari connessi all'area di parcheggio sicura e protetta a causa di fattori quali la sua posizione, il tipo di clientela, le condizioni di sicurezza del traffico, i tassi di criminalità e considerazioni generali sulla sicurezza.</li> <li>- Sulla base di una valutazione annuale dei rischi e fatta salva la legislazione nazionale che stabilisca eventualmente ulteriori prescrizioni, è in atto un piano di continuità operativa che prevede misure dettagliate su come reagire in caso di episodi perturbatori e come mantenere la fornitura di attività essenziali anche durante tali episodi. I gestori dell'area di parcheggio sicura e protetta sono in grado di dimostrare l'attuazione di tali misure.</li> <li>- È prevista una procedura per i casi in cui nell'area di parcheggio sicura e protetta siano parcheggiati veicoli non autorizzati. Tale procedura è chiaramente esposta nell'area di parcheggio sicura e protetta.</li> <li>- L'assistenza agli utenti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.</li> <li>- La segnalazione di episodi e reati al personale e alla polizia è facilitata dall'esposizione di una procedura chiara nell'area di parcheggio sicura e protetta.</li> <li>- È nominata una persona responsabile delle procedure per il personale.</li> <li>- Il sistema di gestione dell'area di parcheggio è preparato per il trasferimento dei dati DATEX II.</li> </ul>

**d. Livello platino**

**Tabella 5**

<p><b>LIVELLO PLATINO</b></p>
-------------------------------



<p><b>Perimetro</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è tutelato da una barriera continua alta almeno 1,8 metri con deterrenti antiscavalamento. È presente una zona libera di 1 metro tra la barriera e l'area di parcheggio.</li> <li>- Sono in vigore misure per prevenire danni intenzionali o involontari alle barriere.</li> <li>- Il perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è illuminato a 25 Lux.</li> <li>- L'intero perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è monitorato da una videosorveglianza continua senza punti ciechi.</li> <li>- Il sistema CCTV esegue una registrazione digitale continua minima di 5 fotogrammi al secondo o basata sul rilevamento di movimenti con pre- e post-registrazione e telecamere a immagine nitida giorno e notte con risoluzione HD e 720 pixel.</li> <li>- L'operatore dell'area di parcheggio sicura e protetta effettua ogni 48 ore un controllo di routine del sistema CCTV, la cui registrazione è conservata per una settimana.</li> <li>- L'operatore dell'area di parcheggio sicura e protetta effettua un controllo del funzionamento del sistema CCTV almeno ogni 24 ore.</li> <li>- I dati raccolti dal sistema CCTV sono conservati per un periodo di 30 giorni, a meno che la legislazione applicabile nazionale o dell'Unione non preveda un periodo di conservazione più breve. In tale caso si applica il periodo di conservazione più lungo consentito dalla legge.</li> <li>- L'area di parcheggio sicura e protetta dispone di una garanzia per il sistema CCTV o di un accordo sul livello di servizio che preveda almeno due visite di servizio all'anno da parte di un'organizzazione specializzata e qualificata, oppure viene dimostrato che possiede risorse proprie per la manutenzione. I sistemi CCTV nell'area di parcheggio sicura e protetta sono sempre gestiti da tecnici qualificati.</li> <li>- Gli eventi relativi al sistema CCTV e agli accessi sono sincronizzati attraverso un software di notifica comune.</li> <li>- Gli eventi di sicurezza relativi al sistema CCTV presso il parcheggio sono esaminati da personale che utilizza client basati sul web. In caso di indisponibilità della rete, tutti gli eventi relativi al sistema CCTV e agli accessi</li> </ul>
-------------------------	--

	<p>sono memorizzati localmente, per poi essere caricati una volta che sono state ristabilite le connessioni con l'apparecchiatura di registrazione centrale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le immagini del sistema CCTV sono controllate a distanza (24 ore su 24, 7 giorni su 7) da un centro esterno di monitoraggio e ricezione degli allarmi, a meno che in loco non sia presente personale di sicurezza.</li> <li>- Il sistema CCTV trasmette gli allarmi relativi a intrusioni e scavalcamenti tramite segnali acustici o luminosi presso il parcheggio e nei centri di monitoraggio e ricezione degli allarmi.</li> <li>- Qualsiasi forma di vegetazione intorno al perimetro dell'area di parcheggio sicura e protetta è potata per assicurare una buona visibilità.</li> </ul>
<b>Area di parcheggio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Una segnaletica appropriata indica che nell'area di parcheggio sono ammessi soltanto i veicoli merci e i veicoli autorizzati.</li> <li>- Le corsie dell'area di parcheggio e i percorsi pedonali sono contrassegnati e illuminati a 15 Lux.</li> <li>- Qualsiasi forma di vegetazione nell'area di parcheggio è potata per assicurare una buona visibilità.</li> <li>- Il sito è presidiato o videosorvegliato 24 ore su 24, 7 giorni su 7.</li> <li>- I requisiti prescritti per il sistema CCTV nella sezione "Perimetro" del rispettivo livello di sicurezza valgono anche per il sistema CCTV nell'area di parcheggio.</li> </ul>
<b>Entrata/uscita</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I punti di entrata e di uscita dell'area di parcheggio sicura e protetta sono illuminati a 25 Lux e tutelati per mezzo di cancelli con protezione antiscavalcamento e antintrusione da sotto o di barriere con lo stesso tipo di protezione integrate da dissuasori.</li> <li>- In tutti i punti di entrata e di uscita dell'area di parcheggio sicura e protetta è installato e funzionante un sistema CCTV che fornisce immagini di buona qualità. I punti di entrata e di uscita, compresi quelli pedonali, sono monitorati in tempo reale.</li> <li>- I requisiti prescritti per il sistema CCTV nella sezione "Perimetro" del rispettivo livello di sicurezza valgono anche per il sistema CCTV nei punti di entrata e di uscita.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I punti di entrata e di uscita dell'area di parcheggio sicura e protetta sono protetti attraverso meccanismi di prevenzione e di rilevamento delle intrusioni, come tornelli alti almeno 1,80 metri per i pedoni. I punti di accesso a servizi come toilette, ristoranti e negozi sono dotati di tornelli a tripode quando tali servizi sono accessibili direttamente dal parcheggio.</li> <li>- I punti di entrata e di uscita dell'area di parcheggio sicura e protetta sono dotati di una tecnologia per il riconoscimento delle targhe. All'uscita dall'area di parcheggio sicura e protetta, il personale di sicurezza verifica se la targa corrisponde all'identificatore del sistema di verifica dell'entrata e dell'uscita, ad esempio biglietti, lettori RFID o codici QR. Le registrazioni dei veicoli in entrata/uscita nell'area di parcheggio sicura e protetta sono salvate in conformità alla legislazione applicabile nazionale o dell'Unione.</li> <li>- I punti di entrata e di uscita dell'area di parcheggio sicura e protetta sono protetti da un sistema di verifica in due fasi che comprende il controllo della targa e un altro metodo adeguato scelto dai responsabili dell'area di parcheggio, che consenta l'identificazione e la verifica dei conducenti, degli accompagnatori e di qualsiasi altra persona autorizzata a entrare nel parcheggio.</li> <li>- L'eventuale portineria è in grado di resistere a un attacco esterno, anche mediante un meccanismo di chiusura delle porte.</li> </ul>
<p><b>Procedure per il personale</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulla base di una valutazione annuale dei rischi e fatta salva la legislazione nazionale che stabilisca eventualmente ulteriori prescrizioni, è in vigore un piano di sicurezza per esaminare i rischi particolari connessi all'area di parcheggio sicura e protetta a causa di fattori quali la sua posizione, il tipo di clientela, le condizioni di sicurezza del traffico, i tassi di criminalità e considerazioni generali sulla sicurezza.</li> <li>- Sulla base di una valutazione annuale dei rischi e fatta salva la legislazione nazionale che stabilisca eventualmente ulteriori prescrizioni, è in atto un piano di continuità operativa che prevede misure dettagliate su come reagire in caso di episodi perturbatori e come mantenere la fornitura di attività essenziali anche durante tali episodi. I gestori dell'area di parcheggio sicura e protetta sono in grado di dimostrare l'attuazione di tali misure.</li> <li>- È prevista una procedura per i casi in cui nell'area di parcheggio sicura e protetta siano parcheggiati veicoli non autorizzati. Tale procedura è chiaramente esposta nell'area di parcheggio sicura e protetta.</li> </ul>

- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- L'assistenza agli utenti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.</li><li>- La segnalazione di episodi e reati al personale addetto alla sicurezza e alla polizia è facilitata dall'esposizione di una procedura chiara nell'area di parcheggio sicura e protetta.</li><li>- È nominata una persona responsabile delle procedure per il personale.</li><li>- È utilizzato un manuale tecnico per l'utente.</li><li>- Sono predisposte procedure di risposta agli allarmi.</li><li>- Il sistema di gestione dell'area di parcheggio è preparato per il trasferimento dei dati DATEX II.</li><li>- La pre-prenotazione sicura è disponibile tramite telefono, moduli di contatto, e-mail, app o piattaforme di prenotazione. Se la pre-prenotazione è eseguibile tramite un'app o sistemi di prenotazione analoghi, la trasmissione dei dati deve avvenire in tempo reale.</li></ul> |
|--|--|

## **ALLEGATO II**

### **Norme e procedure di certificazione**

#### **A. Organismi di certificazione e formazione dei revisori**

1. Solo gli organismi di certificazione e i revisori in possesso dei requisiti stabiliti nel presente allegato sono autorizzati a certificare le aree di parcheggio sicure e protette di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006.
2. Gli organismi di certificazione i cui revisori effettuano gli audit per certificare aree di parcheggio sicure e protette conformemente alle norme dell'allegato I dispongono di un accreditamento di gruppo conformemente alla norma ISO 17021.
3. I revisori che effettuano audit di certificazione al fine di certificare aree di parcheggio sicure e protette conformemente alle norme dell'allegato I hanno un rapporto contrattuale con l'organismo di certificazione.
4. In conformità con la norma ISO 17021, gli organismi di certificazione garantiscono che i revisori che effettuano gli audit al fine di certificare aree di parcheggio sicure e protette siano adeguatamente formati.
5. I revisori degli organismi di certificazione devono aver svolto con risultato positivo un corso di formazione per revisori sull'ultima versione delle norme di cui all'allegato I comprendente una parte teorica e una pratica.
6. I revisori degli organismi di certificazione devono avere una buona conoscenza pratica dell'inglese, oltre a conoscere la lingua locale dello Stato membro in cui effettuano l'audit.
7. Gli organismi di certificazione che desiderano certificare aree di parcheggio sicure e protette trasmettono alla Commissione i documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti di cui alla presente sezione. Se l'organismo di certificazione soddisfa tutti i criteri di cui alla presente sezione, il suo nome e i suoi dati di contatto sono aggiunti al sito web ufficiale di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006.

## **B. Procedure relative ad audit di certificazione, audit senza preavviso e revoca del certificato di area di parcheggio sicura e protetta**

1. Gli audit di certificazione delle aree di parcheggio sicure e protette hanno luogo fisicamente. Gli operatori di un'area di parcheggio che desiderano essere certificati conformemente alle norme dell'Unione di cui all'allegato I presentano una richiesta a un organismo di certificazione per l'esecuzione di un audit di certificazione nel loro sito.
2. Tre mesi prima della fine della validità del certificato, gli operatori delle aree di parcheggio sicure e protette che desiderano rinnovare la certificazione richiedono un nuovo audit all'organismo di certificazione di loro scelta. Viene quindi organizzato l'audit di rinnovo della certificazione, i cui risultati sono comunicati all'operatore dell'area di parcheggio prima della data di scadenza del certificato in corso di validità.
3. Qualora non fosse in grado di effettuare l'audit di rinnovo della certificazione richiesto a causa di circostanze eccezionali che non potevano essere previste né da esso né dall'operatore dell'area di parcheggio sicura e protetta, l'organismo di certificazione può decidere di estendere la validità del certificato esistente per un massimo di sei mesi. Tale estensione può essere rinnovata una sola volta.  
I motivi di tale estensione sono comunicati alla Commissione dall'organismo di certificazione e le informazioni del caso sono messe a disposizione sul sito web ufficiale unico di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006.
4. Durante il periodo di validità del certificato dell'area di parcheggio sicura e protetta, l'organismo di certificazione competente esegue almeno un audit senza preavviso relativo alle norme di cui all'allegato I.
5. L'organismo di certificazione comunica i risultati degli audit di rinnovo della certificazione e degli audit senza preavviso all'operatore dell'area di parcheggio sicura e protetta senza indebito ritardo.
6. Qualora stabilisca, a seguito di un audit di rinnovo della certificazione o di un audit senza preavviso, che l'area di parcheggio sicura e protetta non possiede più uno o più requisiti previsti dal certificato, l'organismo di certificazione informa in dettaglio l'operatore sulle carenze riscontrate e suggerisce le misure per porvi rimedio. L'organismo di certificazione permette all'operatore di rimediare a tali carenze entro un periodo stabilito dal revisore, tenendo conto della gravità delle carenze riscontrate. L'operatore informa l'organismo di certificazione delle misure adottate

per rimediare a tali carenze e fornisce tutti i dettagli necessari prima della fine del periodo previsto.

7. L'organismo di certificazione valuta le misure correttive applicate dall'operatore entro quattro settimane. Se stabilisce che l'area di parcheggio sicura e protetta possiede tutti i requisiti minimi di servizio di cui all'allegato I e tutti i requisiti di sicurezza previsti dal certificato, rilascia un nuovo certificato di audit per il livello richiesto. In caso di audit senza preavviso, lo stesso certificato di audit continua ad applicarsi fino alla sua scadenza.
8. Se stabilisce che l'area di parcheggio sicura e protetta possiede tutti i requisiti minimi di servizio di cui all'allegato I e i requisiti di sicurezza a un livello di sicurezza diverso da quello previsto dal certificato esistente, l'organismo di certificazione rilascia un nuovo certificato di audit che riflette il livello di sicurezza appropriato. In caso di audit senza preavviso, rilascia un nuovo certificato di audit con il livello di sicurezza appropriato e la stessa data di scadenza del certificato di audit che sostituisce.
9. Qualora stabilisca, a seguito di un audit di rinnovo della certificazione o di un audit senza preavviso e della valutazione di eventuali misure correttive successive, che l'area di parcheggio sicura e protetta non possiede i requisiti minimi di servizio o uno o più requisiti di sicurezza previsti dal certificato esistente, l'organismo di certificazione revoca il certificato. L'organismo di certificazione informa immediatamente l'operatore, che è responsabile della rimozione di qualsiasi riferimento alle norme dell'Unione sulle aree di parcheggio sicure e protette nel suo sito.
10. L'operatore dell'area di parcheggio sicura e protetta ha l'opportunità di presentare ricorso all'organismo di certificazione che ha effettuato l'audit se non è d'accordo con l'esito dell'audit, conformemente alla norma ISO 17021. Dopo aver esaminato il ricorso, l'organismo di certificazione può decidere di non revocare il certificato di audit o di emettere un nuovo certificato di audit per un diverso livello di sicurezza.

### **C. Prescrizioni successive all'audit degli organismi di certificazione e comunicazione di informazioni**

1. A seguito dell'esito positivo dell'audit di certificazione o di rinnovo della certificazione, l'organismo di certificazione rilascia immediatamente il certificato di audit all'operatore dell'area di parcheggio e ne invia senza indugio una copia all'operatore dell'area di parcheggio sicura e protetta certificata e alla Commissione. Informa altresì la Commissione qualora i certificati di audit siano stati revocati o il

livello di sicurezza delle aree di parcheggio sicure e protette sia cambiato in seguito a un audit. Il certificato di audit ha una validità di tre anni.

2. In conformità all'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006, la Commissione garantisce che le informazioni sulle aree di parcheggio sicure e protette certificate conformemente alle norme di cui all'allegato I del presente regolamento siano disponibili e aggiornate sul sito web ufficiale unico.
3. Gli organismi di certificazione istituiscono un meccanismo di reclamo online per gli utenti delle aree di parcheggio sicure e protette.
4. Ai fini dell'articolo 8 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 561/2006, gli organismi di certificazione cooperano con la Commissione nello scambio di informazioni e di riscontri raccolti al fine di proporre miglioramenti o chiarimenti alle norme di cui all'allegato I del presente regolamento, se del caso.